




SSI | **SOCIETÀ
SPELEOLOGICA
ITALIANA**

Cenni su responsabilità e aspetti legali connessi all'attività di “Istruttore di Speleologia”





L'Istruttore di Speleologia

- L'Istruttore è prima di tutto un socio della SSI e/o del CAI. La sua qualifica ha rilevanza solo all'interno di tali associazioni e può essere prestata solo nei confronti dei soci
- L'attività deve essere di conseguenza svolta nel rispetto delle norme / regolamenti / protocolli stabiliti da tali associazioni



L'Istruttore del CAI

L. 2 gennaio 1989, n. 6

(Ordinamento della professione di guida alpina)

Art. 20. Scuole e istruttori del C.A.I.

- 1. Il Club alpino italiano, ..., conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.*
- 2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.*
- 3. Le attività degli istruttori e delle scuole del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del Club alpino italiano.*



**DA GRANDI POTERI
DERIVANO
GRANDI RESPONSABILITA'**



Il Responsabile giuridico e la Responsabilità giuridica: definizioni

Il *responsabile giuridico* è quel soggetto chiamato dal diritto a rispondere delle conseguenze di un proprio comportamento contrario al diritto stesso, ovvero sia contrario ad una norma.

La *responsabilità giuridica* può dirsi, quindi, l'insieme delle conseguenze che derivano dall'aver violato un *dovere giuridico*, dall'aver tenuto o non tenuto un determinato comportamento.

Di regola, al comportamento contrario alla norma (*illecito*) la legge ricollega una *sanzione*.

A seconda della norma violata, al tipo di sanzione che ne consegue o alle modalità per la sua irrogazione, può essere:

- **Civile**
- **Penale**
- **Altri tipologie di responsabilità (es. Amministrativa, contabile)**



La Responsabilità Civile: due tipi

- **Contrattuale** – *esiste un contratto o una obbligazione tra l'istruttore e il danneggiato (es.: corso – esplorazione con guida)*
- **Extracontrattuale** – *non esiste alcun contratto o obbligazione tra istruttore e danneggiato (es.: « due soci escono in grotta insieme e la mia negligenza fa cadere una pietra rompendogli la mano» oppure «mentre sto attrezzando una parete per entrare in grotta smuovo un sasso che cade in testa ad un ignaro passante»)*



L'Onere della prova

- *Sia che abbiate stipulato un contratto, sia che non vi sia alcun contratto, l'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero per impedire che si verificasse un incidente, GRAVA SULL'ISTRUTTORE.*
- *Il corsista deve soltanto dimostrare di aver subito un danno in occasione di un'uscita, un corso, una lezione con l'Istruttore.*



La responsabilità extracontrattuale Norme applicabili all'attività speleologica

Art. 2043 Codice Civile
Risarcimento per fatto
illecito

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

Art. 2050 Codice Civile
Resp. per l'esercizio di
attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, **se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.**



Il contratto di accompagnamento

L'Accompagnatore è colui che assume, **anche tacitamente**, la responsabilità di offrire all'accompagnato collaborazione e protezione.

Assume così, anche un potere direttivo, al quale corrisponde una responsabilità nei confronti degli accompagnati. Es.:

- nelle scuole di Speleologia
- nelle uscite programmate (es. gite sociali)
- nelle uscite volontarie (es. dopo la fine del corso)



L'accompagnamento nelle Scuole di Speleologia

Secondo autorevole dottrina il rapporto che si instaura fra la Scuola e l'allievo è di tipo contrattuale. La Scuola risponde quindi della condotta dei propri istruttori.

Art. 1228 codice civile

(Responsabilità per fatto degli ausiliari)

Salva diversa volontà delle parti, **il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.**



L'accompagnamento nelle Scuole di Speleologia

- La richiesta di risarcimento può essere quindi avanzata sia nei confronti dell'Associazione o Scuola che dell'Istruttore.
- Meglio garantirsi con una **assicurazione per la responsabilità civile...**





Dolo e Colpa

Il **dolo** è la volontà di una condotta e delle sue conseguenze.

Es.: smuovo e faccio cadere un masso per colpire il mio antipatico corsista, appeso sotto di me, e rompergli la testa.

La **colpa** è la volontà della condotta **ma non** delle sue conseguenze.

Es.: smuovo un masso per disostruire e lo faccio cadere sul mio corsista perché non ho controllato che stava appeso proprio sotto di me.



L'Omissione

È la mancata esecuzione di una azione prescritta.
Può essere sia dolosa che colposa.

Esempi:

Non assicuro a me il corsista, cosicché al primo cambio attrezzi sbagliato «fischi» giù in fondo al pozzo: era insopportabile!

Dimentico di assicurare a me il corsista, per cui al primo cambio attrezzi sbagliato il poveretto vola giù.
Peccato, mi era simpatico!



Il concetto di “Colpa”

Le colpe possono essere di varia natura:

➤ **colpa generica:**

- negligenza (non controllo la qualità degli attrezzi dei miei corsisti)
- imprudenza (da solo, porto cinque principianti in una grotta «difficile»),
- imperizia (mi improvviso istruttore, ma non so piantare uno spit).

➤ **colpa specifica:**

- inosservanza di:
 - **Leggi/ regolamenti** (accompagno un minore non autorizzato dai genitori),
 - **ordini** (entro in una grotta «vietata») o
 - **Discipline/norme tecniche** (faccio due nodi ad una fettuccia - pianto uno spit su roccia marcia - uso una corda di trent'anni fa).



Esimenti della responsabilità

- **Legittima difesa**
- **Stato di necessità**
- **Incapacità di intendere e di volere**
- **Caso fortuito o forza maggiore**





La Responsabilità Penale

- La responsabilità penale si ha quando si violano delle norme che il legislatore ha qualificato come reati
- **è strettamente personale (art. 27 Cost.)**





La Responsabilità Penale

- I reati possono essere conseguenza di un'**azione** o di un'**omissione**
- Possono essere perseguiti **d'ufficio** o a **querela** della parte danneggiata
- Possono essere “**dolosi**” o “**colposi**”

Tralasciamo il caso in cui abbiate voluto uccidere o far male a qualcuno...
Parliamo solo dei reati colposi!



L'Omicidio colposo

Art. 589 CP:

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

...ed in più risarcisce i danni alla famiglia del morto, perché la responsabilità civile affianca quella penale!



Lesioni colpose

Art. 590 CP:

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

E risarcisce i danni al ferito: spese mediche, invalidità, malattia, danno morale...



Abbandono di persone minori o incapaci

Art. 591 CP

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiezza, o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.



L'omissione di soccorso

Art. 593 CP

Chiunque, **trovando abbandonato o smarrito un fanciullo** minore degli anni dieci, o un'altra **persona incapace di provvedere a se stessa**, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, **omette di darne immediato avviso all'autorità è punito con la reclusione** fino a un anno o con la multa fino a 2.500 euro. Alla stessa pena soggiace **chi, trovando** un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero **una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'autorità**. Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale, la pena è aumentata; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.



L'esercizio abusivo di una professione

L'articolo 348 del Codice Penale

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.





La Responsabilità morale

Come si parla di responsabilità giuridica in relazione ad un dovere giuridico, che ha come referente una norma giuridica, così si può parlare di *responsabilità morale* in relazione ad un *dovere morale* (o *etico*), che ha come referente una norma morale.

A differenza del dovere giuridico, la violazione del dovere morale non dà luogo alla necessaria applicazione di una sanzione; può dare luogo ad una sanzione sociale, anche molto pesante (si pensi all'emarginazione dalla comunità di appartenenza), ma si tratta pur sempre di una reazione non istituzionalizzata.

SONO LE **RESPONSABILITÀ**
CHE RIFUGGONO
DA ME

MICA IO
DA LORO!





Consigli e suggerimenti

➤ *ampliare una corretta e chiara informativa sui rischi che caratterizzano l'attività speleologica.*





Consigli e suggerimenti

- inserire nella scheda di iscrizione di ciascun corso la seguente clausola: *“Il sottoscritto dichiara di essere pienamente consapevole ed informato che la pratica della speleologia in tutte le sue forme e specializzazioni comporta dei rischi. Dichiara pertanto di accettarli e s’impegna a osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni che verranno impartite dal Direttore del Corso e dagli Istruttori”*.
- **NON E' UNA CLAUSOLA LIBERATORIA!!!**



Consigli e suggerimenti

- la tradizionale dichiarazione dell'allievo che **“esonera da responsabilità”** la scuola e gli istruttori è nulla e inefficace ex lege (art. 1229 c.c.)
- **la prima uscita di corso dovrà essere preceduta da più lezioni teoriche di contenuto pratico** (materiali ed equipaggiamento, la catena di assicurazione, i pericoli della grotta, ecc.) coerenti con l'informativa sui rischi illustrata all'esordio del corso
- ***semplificare al massimo formalità e regolamentazioni eccessive. In caso di incidente l'individuazione delle eventuali responsabilità muoverà da un esame dell'osservanza delle regole scritte che ci siamo dati.***



*“Il rango non
conferisce
privilegi o
potenza. Esso
conferisce
responsabilità.”
Louis Armstrong*

Grazie per l'attenzione!